



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n.798/XVIII Sess.

Ai Presidenti degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

OGGETTO: richiesta di chiarimenti al MISE in merito al D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 141/16.

Cari Presidenti,

su proposta del nostro GdL Energia, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, il CNI, unitamente ad AiCARR ed ANACI, ha inviato al Ministero dello Sviluppo Economico, nella persona del Dirigente della Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico Ing. Mauro Mallone, un'articolata richiesta di chiarimenti relativa ai contenuti del D.Lgs. in oggetto.

Per Vostra opportuna e dovuta conoscenza, in allegato Vi inviamo la nota di trasmissione in uno alle analisi delle criticità riscontrate nel corpo del D.Lgs.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Riccardo Pellegatta

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

Allegato: c.s.d.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

22/09/2016 U-rsp/5187/2016



Al Dirigente della
Divisione VII - Efficienza energetica e
risparmio energetico
Ing. MALLONE Mauro
Ministero dello Sviluppo Economico

Via Molise, 2 00187 Roma
mauro.mallone@mise.gov.it

Milano, 12 settembre 2016

OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito al D.Lgs. 102/2014 così come modificato dal D.Lgs. 141/16

Gentilissimo ingegnere,

Come anticipato durante i colloqui intercorsi, Le trasmettiamo una serie di quesiti sorti in seguito all'emanazione del D.Lgs. 18 luglio 2016, n. 141 "Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Stante l'importanza del decreto correttivo, e la diffusa applicazione sul territorio nazionale, è oltremodo necessario un chiarimento del Ministero sui dubbi interpretativi ed applicativi emersi in fase di prima analisi.

In attesa di un vostro cortese riscontro.
Porgiamo distinti saluti

Per AiCARR
Il Presidente
Prof. Ing. Livio de Santoli



Per ANACI
Il Presidente
Ing. Francesco Burrelli



Per Il CNI
Il Presidente
Ing. Armando Zambrano



ANALISI DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE NEL D.LGS. 141/16, CORRETTIVO DEL D.LGS. 102/14

Il D.Lgs. 141/16, correttivo del D.Lgs. 102/14, presenta una serie di criticità per quanto attiene l'ambito tecnico.

A valle di un attento processo di analisi, il Gruppo di Lavoro Energia del CNI, la Commissione Normativa di AiCARR e il Centro Studi Nazionale ANACI hanno riscontrato quanto segue:

1. La definizione di edificio polifunzionale non è stata modificata: non è pertanto chiaro se nel caso vi sia un unico proprietario e/o una unica destinazione d'uso (residenziale o uso diverso), nei casi in cui vi sia o meno la necessità di ripartire le spese energetiche, il fabbricato in questione è da considerarsi un edificio polifunzionale e/o sia soggetto all'obbligo di adeguarsi a quanto previsto dal D.Lgs. 102/14 (è il caso di edifici di proprietà di fondi immobiliari, ma anche degli edifici adibiti a Casa Popolare, dove vi è un unico proprietario ed un'unica destinazione d'uso);
2. La nuova definizione di TLR e di TLF crea non pochi problemi in quanto:
 - a. se la rete non passa "prevalentemente" usufruendo del suolo pubblico, non è una rete di TLR o TLF;
 - b. cosa si intende per "prevalentemente"? Non vi è una univoca identificazione quantitativa. E poi: solo la rete o anche le sottostazioni? E i tubi nelle sottostazioni si considerano o no?
3. La definizione di "riscaldamento e raffreddamento efficienti" continua ad essere tortuosa e difficilmente comprensibile;
4. Sistema di misurazione intelligente: definizione non modificata, e lacunosa come in precedenza;
5. Per i sistemi VRV/VRF non ci sono sistemi di contabilizzazione diretta certificati MID, né tantomeno sistemi indiretti. I sistemi VRV/VRF hanno un proprio algoritmo di calcolo proprietario, basato sulla valutazione del quantitativo di refrigerante utilizzato da un determinato terminale interno che dipende dagli impulsi di apertura e chiusura delle valvole elettroniche LEV di ciascun terminale stesso. Il tutto viene recepito da un software proprietario del costruttore, che ripartisce i consumi in modo proporzionale su ogni singola macchina, assegnando di conseguenza la quota di effettivo utilizzo. Come vanno trattati tali sistemi ai sensi del Dlgs 102 e s.m.i.?
6. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2013, n. 155 recante "Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)" (nel seguito: DM n. 155/2013), sono state individuate le modalità dei controlli successivi all'installazione dei contatori di acqua e di calore, intesi come verifica periodica.

Ne consegue che a rigore i contatori di calore diretti utilizzati per la ripartizione (generalmente con portata $\leq 3 \text{ m}^3/\text{h}$) sarebbero soggetti a verifica entro 6 anni (se con sensore di flusso meccanico) o al più entro 9 anni (se con sensore di flusso statico). Ad oggi essendo la verifica particolarmente costosa si procede direttamente alla sostituzione del contatore di fornitura. Pertanto se il vincolo della verifica periodica fosse applicato anche ai contatori di ripartizione, questi ultimi risulterebbero praticamente fuori mercato, malgrado la loro maggiore affidabilità rispetto ai sistemi di ripartizione indiretta. E' condivisa dal Ministero questa interpretazione?
7. Art. 6 del D.Lgs. 141/16, che modifica l'Art. 9 del D.Lgs. 102:
 - Art. 9 comma 5 lettera a)
 - "a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione, a cura degli esercenti l'attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio". Non è chiaro se con il termine edificio si intenda tutti gli edifici che non siano categorizzati giuridicamente come condomini o si voglia intendere come edifici polifunzionali come anche ribadito nelle lettere b, c, d, dello stesso comma 5.

- Art. 9 comma 5 lettera c)
 - "c) nei casi in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459": non è chiaro cosa si intenda per "proporzionato" e non vi sono riferimenti per capire quando sia "efficiente e proporzionato". Inoltre, mentre per i sotto-contatori non si dice come stabilire l'efficienza e la proporzione in termini di costi, per evitare di installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione si è obbligati a ricorrere alla UNI EN 15459. Inoltre, la formulazione così riportata non è chiaro se obbliga ad installare valvole e ripartitori anche sui radiatori collocati nelle aree comuni (si parla di unità immobiliari, le aree comuni interne sono, catastalmente, Beni Comuni Non Censibili). Una specifica ulteriore eviterebbe di creare ulteriore confusione.
- Art. 9 comma 5 lettera d)
 - "...quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento...": è saltato il riferimento al sistema comune di produzione di ACS;
 - "per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico...": ricompare l'ACS centralizzata, senza che vi sia però l'obbligo nel caso di sistema centralizzato di produzione. Inoltre, si fa riferimento al fabbisogno domestico, la qual cosa farebbe escludere il consumo di ACS di uffici o altre unità interne che non siano domestiche: si propone pertanto di chiarire cosa si intenda per "domestico", o, in alternativa, eliminare tale riferimento;
 - "...tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento...": normalmente una differenza percentuale si calcola come: $(MAX - MIN)/MAX$. È questo che intende il legislatore? Oppure si deve considerare $(MAX - MIN)/MIN$ oppure ancora $(MAX - MIN) / (MAX + MIN)$;
 - "...è possibile suddividere l'importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica...": almeno il 70% viene attribuito agli effettivi prelievi volontari che, quindi, sono stati misurati o calcolati. Di conseguenza, dovendo incaricare un tecnico abilitato per il calcolo dei fabbisogni specifici e dovendo comunque procedere alla determinazione (diretta o indiretta) degli effettivi prelievi volontari, la spesa per l'utente sussiste comunque;
 - "...In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate...": La formulazione è molto vaga, occorrerebbe chiarire tenendo conto che gli ulteriori criteri devono fare ricorso ad elementi quali la superficie scaldata o la superficie scaldante, e mai tenere conto delle dispersioni, che sono calcolate solo per tenere conto del caso di non applicazione della UNI 10200.
 - "È fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà": l'adozione dei sistemi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 9 comma 5, potrebbe avvenire in corso di stagione termica (che, ad esempio, in Lombardia inizia il 1 agosto). Questo avviene soprattutto dove vi è da ripartire anche l'acqua calda sanitaria. La formulazione attuale, intesa letteralmente, consentirebbe la speciale ripartizione sulla base della tabella di proprietà, per la stagione "successiva", lasciando il dubbio per quella in corso. Chi scrive interpreterebbe la norma nel senso che la deroga è valida in riferimento alla prima ripartizione-rendiconto della spesa del riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, successiva all'adozione dei sistemi citati. In questo modo la deroga varrebbe per la stagione termica in corso e non, letteralmente, per quella successiva.

Stante l'importanza del decreto correttivo, e la diffusa applicazione sul territorio nazionale, è oltremodo necessario un chiarimento del Ministero su questi dubbi emersi in fase di prima analisi.